



SOMMARIO

MESE DI MAGGIO 2008

IL VALORE DEI BENI STRUMENTALI
NEL MOD. UNICO 2008 PAG. 1

PROTOCOLLO WELFARE: CHIARIMENTI
DEL MINISTERO DEL LAVORO IN MERITO
AD ALCUNE TIPOLOGIE CONTRATTUALI PAG. 7

NOVITÀ: IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PAG. 8

AMBIENTE E SICUREZZA: PAG. 9
- VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
- I PRINCIPALI CONTENUTI DEL PACCHETTO IGIENE

SPECIALE FINANZIAMENTI PAG.12

SCADENZARIO PAG.13

IL VALORE DEI BENI STRUMENTALI NEL MOD. UNICO 2008

- *Nell'ambito della dichiarazione dei redditi, il valore dei beni strumentali utilizzati dall'impresa o dal lavoratore autonomo assume rilevanza principalmente ai fini degli studi di settore o dei parametri.*
- *L'ammontare dei beni strumentali è altresì necessario al fine dell'individuazione del limite di deduzione delle spese di manutenzione e riparazione non incrementative sostenute sui beni di proprietà.*
- *Infine, con riferimento alle società il valore di specifici beni rileva al fine del c.d. test di operatività previsto nella disciplina delle società non operative.*
- *Si analizzano le differenti modalità di determinazione di tale valore nelle diverse ipotesi evidenziando che, dal 2007 ai fini degli studi di settore va nuovamente effettuato il ragguaglio a giorni per i beni posseduti per una parte dell'anno.*

VALORE DEI BENI STRUMENTALI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE

Ai fini degli studi di settore il valore dei beni strumentali costituisce in molti casi una variabile rilevante ai fini della stima dei ricavi/compensi presunti in quanto, attraverso tale variabile, lo studio di settore intende stimare il concorso dei beni utilizzati nell'attività

d'impresa/lavoro autonomi alla produzione dei ricavi/compensi.

Preliminarmente va segnalato che **non concorrono al valore dei beni strumentali gli immobili, incluse le costruzioni leggere.**

L'ammontare dei beni strumentali si ottiene sommando, per ciascuna delle seguenti categorie il relativo valore determinato nel modo seguente:

Tipologia	Valore
Beni in proprietà	Costo storico dei beni materiali e immateriali ammortizzabili
Beni in leasing	Costo di acquisto sostenuto dalla società concedente, senza considerare il prezzo di riscatto, anche dopo l'esercizio dell'opzione di riscatto N.B. Tale valore va considerato anche successivamente al riscatto
Beni in comodato	Valore normale al momento dell'immissione nell'attività
Beni in locazione	
Beni relativi ad aziende condotte in affitto o usufrutto	Valore attribuito nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, valore normale determinato al momento della stipula dell'atto

Per i beni in proprietà il costo storico va assunto:

- comprendendo gli oneri accessori di diretta imputazione;
- comprendendo i contributi di terzi;
- al lordo degli ammortamenti dedotti;
- considerando eventuali rivalutazioni dei beni d'impresa anteriori a quelle effettuate ai sensi della Legge n. 342/2000 e successive proroghe.

I **beni di costo unitario non superiore a € 516** devono essere ricompresi nel valore dei beni strumentali a **prescindere dal fatto che siano iscritti nei registro dei beni ammortizzabili** o siano stati contabilizzati a conto economico dell'esercizio o degli esercizi precedenti.

N.B. È possibile **non tenere conto del valore dei beni strumentali non utilizzati nel corso del periodo d'imposta**. Può trattarsi di beni obsoleti o non funzionanti oppure di beni acquistati, ma non ancora entrati in funzione alla fine dell'esercizio. In ogni caso per i beni non computati nel valore dei beni strumentali non può essere coerentemente dedotta alcuna quota di ammortamento.

Per i beni acquisiti in proprietà nel caso di **IVA oggettivamente indetraibile** il costo va assunto al lordo dell'IVA; in caso di **IVA indetraibile per effetto del pro-rata**, il costo è assunto al netto dell'IVA indetraibile.

Il valore dei beni strumentali acquisiti nel 1994 e 1995 va ridotto rispettivamente del 10% e del 20%. Tale riduzione, accordata in vigenza della prima agevolazione Tremonti, non è stata riproposta per i **beni acquistati nel 2001 e 2002** (anni in cui era in vigore la Tremonti-bis) che **vanno pertanto assunti senza alcuna riduzione**.

Si rammenta infine che il valore va assunto considerando l'ammontare fiscalmente rilevante.

VALORE DEI BENI POSSEDUTI PER UNA PARTE DELL'ANNO

Secondo quanto precisato nelle istruzioni ai modelli studi di settore allegati al mod. UNICO 2008:

"Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni".

Tale indicazione costituisce di fatto un ritorno al passato in quanto la predetta regola, vigente nei primi anni di applicazione degli studi di settore, era stata successivamente sostituita dal divieto di ragguglio, rimasto in vigore fino al 2006.

Esempio 1

Un bene ammortizzabile, del costo di € 6.500 è stato acquistato in data 12.11.2007. Il bene è stato posseduto nel corso del 2007 per 50 giorni.

L'ammontare da includere nel rigo "Valore dei beni strumentali" nel quadro F o G del modello studi è il seguente: $6.500 \times 50/365 = \mathbf{€ 890,41}$

Esempio 2

Un bene ammortizzabile, del costo di € 2.500 è stato ceduto in data 31.3.2007. Il bene è stato posseduto nel corso del 2007 per 90 giorni.

L'ammontare da includere nel rigo "Valore dei beni strumentali" nel quadro F o G del modello studi è il seguente: $2.500 \times 90/365 = \mathbf{€ 616,43}$

Le istruzioni ai modelli studi chiariscono anche l'ipotesi di ragguglio **qualora l'attività sia svolta per un periodo diverso da 12 mesi**. In tal caso il valore del bene va assunto moltiplicando per il rapporto tra i giorni di possesso del bene e i giorni di durata del periodo d'imposta.

N.B. In tal caso, secondo quanto specificato nelle istruzioni ai modelli studi, Gerico provvede a rideterminare automaticamente il valore dei beni strumentali rapportandolo al periodo di esercizio dell'attività.

Esempio 3

Una società di persone si è trasformata in srl con effetto dall'11.4.2007 (periodo ante trasformazione pari a 101 giorni) ed ha ceduto un bene del costo pari a € 5.000 in data 15.2.2007.

Il valore del predetto bene va raggugliato tenendo conto che lo stesso è stato posseduto per 46 giorni.

L'ammontare da includere nel rigo "Valore dei beni strumentali" del quadro F o G è pari a: $5.000 \times 46/101 = \mathbf{€ 2.277,23}$

VALORE DEI BENI STRUMENTALI E MODELLO STUDI

Nel modello per gli studi di settore la variabile valore dei beni strumentali va indicata:

- per gli studi relativi alle imprese nel **rigo F29**, campo 1. In particolare a campo 2 dev'essere indicato il valore dei beni in locazione non finanziaria e a campo 3 quello dei beni in leasing;
- per gli studi relativi ai lavoratori autonomi nel **rigo G14**. In particolare a campo 2 dev'essere indicato il valore dei beni in locazione non finanziaria e quello dei beni in leasing.

VALORE DEI BENI STRUMENTALI AI FINI DEI PARAMETRI

Per i contribuenti soggetti ai parametri il valore dei beni strumentali va calcolato con le medesime regole previste ai fini degli studi di settore. La disposizione secondo la quale i beni posseduti per una parte dell'anno vanno raggugliati al periodo di possesso non è infatti mai venuta meno.

Pertanto, con riferimento al 2007 non si riscontra più alcuna differenza tra il valore dei beni

strumentali indicato ai fini degli studi di settore e quello previsto per i parametri.

Ai fini della compilazione del mod. Parametri il valore dei beni strumentali va indicato:

- per le imprese a rigo **P15**;
- per i lavoratori autonomi a rigo **Q03**.

VALORE DEI BENI STRUMENTALI NEL MODELLO INE

Si rammenta che, ai sensi del comma 19 della Finanziaria 2007, è prevista la compilazione del mod. INE per i contribuenti cui non si applicano gli studi di settore.

Laddove è prevista l'indicazione del valore dei beni strumentali andrà indicato il valore ottenuto seguendo le regole stabilite per i contribuenti tenuti all'applicazione degli studi di settore, inclusa la necessità di **ragguglio del valore dei beni posseduti per una parte dell'anno**.

Un imprenditore individuale utilizza i seguenti beni detenuti in proprietà e in leasing.

Esempio 4

Beni	Costo	Valore studi, parametri, INE
Fabbricato strumentale		
Costo storico	250.000	
Quota riferita al terreno	40.000	
Fabbricato al netto del terreno	210.000	
Impianti (al 31.12.2007)	100.000	100.000
Contributo c/impianti	10.000	
Impianti (costo al netto del contributo)	90.000	
Impianto in leasing		50.000
Costo concedente	50.000	
Prezzo di riscatto	1.000	
PC con contratto di manutenzione	15.000	15.000
Autovettura	22.000	
	18.076 x 40%	7.230
Beni di costo < 516 €	17.000	17.000
Centralino telefonico	2.000	
	x 80%	1.600
Attrezzatura acquistata l'1.10.2007	10.000	
	x 92/365	2.521
Impianto ceduto il 20.7.2007	5.600	
	x 201/365	3.084
Totale valore beni strumentali		196.435

Il valore da indicare nel rigo F29 "valore dei beni strumentali" del mod. studi di settore è **196.435 €** di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria" **50.000 €**.

VALORE DEI BENI AI FINI DELLA VERIFICA DELL'OPERATIVITÀ

I contribuenti assoggettati alla disciplina delle società non operative (società di persone, società di capitali) devono determinare l'ammontare degli aggregati patrimoniali ai quali applicare la percentuali stabilite dall'art. 30, Legge n. 724/94 per la verifica del test di operatività (ad esempio immobili, altre immobilizzazioni, ecc).

L'individuazione dei beni costituenti gli aggregati patrimoniali e la determinazione del valore degli stessi è necessaria al fine di compilare il prospetto di verifica dell'operatività.

Si rammenta che per il 2007 le ipotesi di esclusione dalla disciplina, nonché dalla compilazione del prospetto sono notevolmente ampliate.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI

Ai fini dell'effettuazione del test di operatività, ossia per la determinazione dei ricavi presunti il valore di ciascuna categoria va determinato come **media degli investimenti di beni nell'esercizio di verifica dell'operatività e nei 2 precedenti**.

Per determinare l'investimento di ciascun esercizio **i beni posseduti per una parte dell'anno vanno ragguagliati**.

Pertanto, per ciascuna categoria, va determinato in primo luogo l'investimento dell'esercizio, pari a:

Investimenti anno X =

$$\frac{\text{Bene 1 x gg possesso} + \text{Bene 2 x gg possesso} + \dots + \text{bene n x gg possesso}}{\text{gg totali esercizio X}}$$

Pertanto per i beni acquistati nel 2006, il ragguglio va effettuato con riferimento al 2006 mentre non va effettuato per il 2007.

Successivamente va effettuata la media degli investimenti dell'esercizio in corso e dei 2 precedenti.

L'importo della media va indicato nella colonna 1 del prospetto di verifica dell'operatività del mod. UNICO SC o SP.

Per la compilazione della **colonna 4** del prospetto va assunto invece soltanto l'investimento dell'esercizio.

Ai fini della determinazione del valore dei singoli beni si devono osservare le seguenti indicazioni fornite dalla Circolare Agenzia Entrate 4.5.2007, n. 25/E:

- il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;
- si considerano sia i beni materiali che immateriali anche se completamente ammortizzati a condizione che non siano stati eliminati dal processo produttivo;
- si considerano anche i beni di costo non superiore a € 516;
- per i fabbricati il costo è assunto al lordo della quota non ammortizzabile riferita al terreno;
- per i veicoli a motore non si tiene conto delle limitazioni alla deducibilità del costo;
- per i beni acquistati con un contributo in conto impianti si assume il medesimo valore previsto per la determinazione del reddito d'impresa;
- vanno considerati anche i beni in leasing il cui costo è quello sostenuto dalla società concedente.

VALORE DEI BENI AMMORTIZZABILI AI FINI DELLA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI MANUTENZIONE SUI BENI PROPRI

Secondo quanto previsto dall'art. 102, comma 6, TUIR le spese di manutenzione non incrementative, ossia quelle che non

umentano la vita utile del bene, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti dal relativo registro.

L'eccedenza, come noto, è deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi.

Anche in tal caso è pertanto necessario determinare il c.d. plafond al quale applicare la percentuale del 5% per determinare l'ammontare deducibile.

INDIVIDUAZIONE DEI BENI CHE CONCORRONO AL PLAFOND

Considerato che le spese di manutenzione per le quali si verifica una limitazione alla deducibilità sono quelle sostenute sui beni propri, concorrono al plafond soltanto i beni posseduti dall'impresa a titolo di proprietà, mentre sono esclusi i beni in locazione e in leasing.

Vanno inoltre esclusi:

- i beni per i quali esiste un contratto di manutenzione;
- i beni immateriali, i costi pluriennali e l'avviamento commerciale.

CALCOLO DEL PLAFOND

Per quanto riguarda le regole di calcolo del plafond è necessario tenere presente le seguenti disposizioni di cui al citato comma 6:

- va considerato anzitutto il valore dei beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio; tuttavia per i soggetti che hanno iniziato l'attività il limite percentuale si calcola sul costo complessivo che risulta alla fine dell'esercizio;
- per i beni ceduti e per quelli acquistati nel corso dell'esercizio il costo del bene va raggugliato alla durata del possesso.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI

Per quanto riguarda la rilevanza di ciascun bene nel calcolo del plafond vanno tenute in considerazione le seguenti regole:

Tipologia di bene	Valore
Costo dei beni ammortizzabili	È il costo storico sostenuto per l'acquisto (al lordo delle quote di ammortamento dedotte) inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione
Spese incrementative	Non vanno raggugliate a giorni ma assumono rilevanza dall'1.1 dell'anno successivo
Beni di costo < 516 €	Vanno considerati se iscritti nel registro dei beni ammortizzabili

Beni a deducibilità limitata	Rilevano per l'ammontare fiscalmente rilevante
Fabbricati	Non va considerata la parte di costo non ammortizzabile in quanto riferita al terreno sottostante e/o pertinenziale
Beni rivalutati	Va considerato l'ammontare rivalutato, se la rivalutazione ha già avuto effetto fiscale per l'anno considerato. La rivalutazione ex Legge n. 266/2005 ha rilevanza fiscale a partire dal 2008
Contributi in c/impianti	Riducono il costo del bene se si è scelta la modalità di contabilizzazione a diretta riduzione del costo

LAVORATORI AUTONOMI

Dal 2007 è prevista la limitazione alla deducibilità delle spese di manutenzione non incrementative **riferite agli immobili**.

L'ammontare deducibile è pari al 5% del costo complessivo di **tutti i beni materiali ammortizzabili** risultanti all'inizio del periodo d'imposta. **Non è tuttavia previsto alcun**

Esempio 5

ragguaglio per i beni ceduti o acquistati nel corso dell'anno.

L'eccedenza delle spese di manutenzione è, anche in tal caso, deducibile per quote nei 5 anni successivi.

Un imprenditore individuale ha iscritto nel registro dei beni ammortizzabili i seguenti beni:

Beni	Costo	Plafond
Fabbricato strumentale		
Costo storico	250.000	
Quota riferita al terreno	40.000	
Fabbricato al netto del terreno	210.000	210.000
Impianti	100.000	
Contributo c/impianti	10.000	
Costo al netto del contributo)	90.000	90.000
PC con contratto di manutenzione	15.000	15.000
Autovettura	22.000	
	18.076 x 40%	7.230
Beni di costo < 516 € iscritti nel registro dei beni ammortizzabili	17.000	17.000
Centralino telefonico	2.000	
	x 80%	1.600
Totale beni all'1.1.2007		325.830
Attrezzatura acquistata all'1.10.2007	10.000	
	x 92/365	2.521
Rettifica costo impianto posseduto all'1.1.2007 e ceduto il 20.7.2007	5.600	- 5.600
Imputazione del costo per il periodo di possesso ante cessione (1.1.2007-20.7.2007) (*)	5.600 x 201/365	+ 3.084
Totale plafond spese di manutenzione e riparazione		325.835

(*) Lo stesso risultato può essere ottenuto rettificando il costo soltanto per i giorni di non possesso nell'anno

Il limite di deducibilità delle spese di manutenzione relative ai beni di proprietà è pari a € 325.835 x 5% = € 16.292.

Area Consulenza Fiscale

PROTOCOLLO WELFARE: CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO IN MERITO AD ALCUNE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

La legge 247 del 2007 ha recepito, peraltro con alcune modifiche, apportate nel corso dell'iter parlamentare, il contenuto del protocollo d'intesa sottoscritto in data 23 luglio 2007. Tra le varie disposizioni in vigore dallo scorso 1° gennaio 2008, si registra l'abrogazione di due tipologie contrattuali precedentemente introdotte dal decreto legislativo 276 del 2003, attuativo della legge 30 (cosiddetta legge Biagi), ovvero la somministrazione a tempo indeterminato (*staff leasing*) ed il lavoro intermittente (*job on call* - lavoro a chiamata).

Il recente intervento del Ministero del Lavoro (Circ. 25/03/2008 n. 7/2008) si sofferma sui contratti stipulati in vigore del precedente regime ed afferma chiaramente che, in assenza di un qualsivoglia riferimento normativo circa i contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2008, gli stessi restano in essere fino ad una loro eventuale scadenza (per i contratti a tempo determinato) o fino al recesso per volontà di una o entrambe le parti in caso di rapporti a tempo indeterminato.

Con specifico riferimento ai **CONTRATTI DI LAVORO INTERMITTENTE** (lavoro a chiamata), si può dunque affermare che:

- i contratti a tempo determinato stipulati entro il 31 dicembre 2007 restano in essere fino alla loro scadenza, mentre non appare possibile effettuare, successivamente al 1° gennaio, né una eventuale proroga né una trasformazione del rapporto in una diversa fattispecie contrattuale;
- i contratti a tempo indeterminato restano in essere finché non intervenga una delle normali ipotesi di risoluzione (dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale, etc.);

- nuovi contratti non possono essere stipulati, stante l'abrogazione della fattispecie contrattuale con decorrenza 1° gennaio 2008; questa affermazione trova una parziale ipotesi di deroga nella previsione secondo cui, in specifici settori (turismo e spettacolo), per esigenze legate allo svolgimento di prestazioni di lavoro di carattere discontinuo durante alcuni periodi (fine settimana, festività, etc.), i contratti collettivi possono "legittimare" e disciplinare il ricorso al lavoro intermittente; allo stato attuale, però, la suddetta contrattazione non è ancora intervenuta a regolamentare la materia per cui, ad oggi, nemmeno in questi specifici settori risulta possibile far ricorso al *job on call*.

Per quanto concerne altre tipologie contrattuali non abrogate, ma comunque interessate dalla modifiche introdotte dalla norma di recepimento del protocollo, si registra un importante chiarimento in materia di **LAVORO A TEMPO PARZIALE**; il comma 44 della legge 247/07, nel modificare l'art. 3, comma 7, d.lgs. 61/2000, conferma la possibilità di prevedere clausole elastiche e flessibili, ma solo a fronte di esplicite previsioni contrattuali collettive, anche di secondo livello, se stipulate da organizzazioni sindacali rappresentative; viene dunque meno la previsione in base alla quale il lavoratore ed il datore di lavoro, anche in assenza di una previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, potevano stabilire autonomamente la variazione dell'orario contrattuale stabilito.

Il recente chiarimento ministeriale specifica che le clausole contrattuali stipulate tra lavoratore ad azienda in vigore della precedente formulazione dell'art. 3, comma 7, d.lgs. 61/2000 (operante sino al 31 dicembre 2007), continuano ad essere efficaci ed a produrre effetti tra le parti.

Area Consulenza del Lavoro

IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI

In vigore la nuova "Legge" (DM n. 37 del 22 gennaio 2008) recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

Il 27 Marzo 2008 è entrato in vigore il nuovo regolamento, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio, con le disposizioni riguardanti l'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

La Legge 46/90 che circa 18 anni fa determinò un notevole cambiamento nelle abitudini degli impiantisti è stata superata da queste nuove norme regolamentari che vanno ad attualizzare molte tematiche già prese in considerazione dalla precedente legislazione ed ammodernano alcuni concetti introducendo comunque anche alcune novità.

In particolare le novità più significative riguardano: **1- l'ambito di applicazione**, laddove viene chiarito che il Decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso; **2 - la classificazione degli impianti**, con integrazioni e modifiche che fanno rientrare nella lettera a) , riguardante gli impianti elettrici, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed esplicitamente gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; con una diversa descrizione, lettera d), degli impianti idrici che potrebbero fare rientrare nell'ambito di applicazione anche il lavoro dei plastichini; con una nuova descrizione degli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione, distribuzione ed utilizzo gas , lettere c) ed e) , che prevede esplicitamente, come facenti parte dell'impianto, le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali; **3) - i requisiti tecnico-professionali** che prevedono in generale un aumento di qualificazione e periodi più lunghi di collaborazione con, però, vincoli più leggeri per gli impianti idro-sanitari; **4) - progettazione degli impianti** , con il regolamento che stabilisce che , salvo che nei casi di manutenzione ordinaria nei quali sembra che si sia fuori dal campo di applicazione del DM 37/2008, deve sempre essere redatto un progetto ; nel caso di impianti particolari , di potenza impegnata oltre una certa soglia, di attività particolari e di impianti in edifici di grandi dimensioni (si vedano le norme tecniche vigenti) , la progettazione è di competenza di professionisti iscritti negli albi professionali, in tutti gli

altri casi il progetto deve essere redatto dall'installatore e deve essere costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti in corso d'opera ; occorre anche tenere presente che oltre al progetto deve sempre essere redatto una sorta di libretto di uso e manutenzione degli impianti; **5) - dichiarazione di conformità**, con l'obbligo del committente/proprietario di consegnarla , entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, al distributore/venditore e, con l'obbligo per l'installatore di consegnarla , oltre che al committente, allo Sportello Unico del Comune che provvederà alla consegna di copia anche alla CCIAA ; nel caso di impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM 37 (27 marzo 2008) e sprovvisti della dichiarazione di conformità , la stessa può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza rilasciata, a seconda dei casi, da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste o da un soggetto che ricopra, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di impresa abilitata agli impianti di cui trattasi; **6) - obblighi del committente o del proprietario**, con la necessità di conservare le caratteristiche di sicurezza degli impianti tenendo conto delle istruzioni per l'uso e manutenzione predisposte dalla impresa installatrice e dai fabbricanti delle apparecchiature installate; con l'obbligo di conservare la documentazione amministrativa e tecnica , nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile , a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa; a tale proposito se appare derogabile, in caso di atto di compravendita, l'obbligo di trasmettere l'immobile all'acquirente con gli impianti a norma e con tutta la documentazione di legge relativa agli impianti, purchè il vizio venga esplicitamente riconosciuto davanti al notaio ed accettato dalle parti, appare più difficile tale deroga in caso di contratto di locazione con il proprietario che può incorrere in pesanti sanzioni e responsabilità specie se gli impianti non hanno i requisiti minimi di sicurezza tenuto conto anche del fatto che non sembra praticabile, sia pure con un accordo tra le parti, la strada che sia il conduttore ad adeguare a norma o a portare in condizioni di idoneità all'uso in sicurezza gli impianti procurandosi anche la documentazione amministrativa e tecnica relativa agli stessi; nel merito di questi aspetti è auspicabile che si possano avere maggiori certezze; **7) - sanzioni**, con un sostanziale raddoppio delle sanzioni amministrative, previste dalla vecchia L. 46/90, per la violazione degli obblighi derivanti dal Decreto a carico degli installatori e/o del committente/proprietario.

Area Tecnico - Normativa

VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Dopo più di sei anni dall'entrata in vigore (23 gennaio 2002) del DPR 462/2001 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti pericolosi" sono ancora molte (si può presumere la maggior parte) le aziende che non si sono messe in regola con le verifiche periodiche atte a controllare la funzionalità e la sicurezza degli impianti. Il Decreto prevede esplicitamente (art. 4) che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti, cosiddetti Marci, a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad Organismi privati abilitati dal Ministero delle Attività Produttive; le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Mentre si ribadisce che le attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, i cantieri edili, e le attività svolte in locali adibiti ad uso medico, tra cui anche i centri di estetica nei quali vengono utilizzate apparecchiature elettriche per trattamenti sulla persona, hanno l'obbligo della verifica biennale, si richiamano i datori di lavoro alle loro responsabilità che, qualora siano inadempienti, comportano l'applicazione di sanzioni civili e penali in caso di infortunio sull'impianto o in caso di controlli da parte delle autorità di pubblica vigilanza.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Sempre più spesso capita che la Polizia Municipale di singoli Comuni accerti, soprattutto nei cantieri edili, la violazione delle disposizioni in materia di inquinamento

acustico con l'applicazione di sanzioni amministrative abbastanza pesanti. La Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2001, recante appunto disposizioni in materia di inquinamento acustico ed ovviamente ripresa nei regolamenti comunali, prevede all'art. 11 che le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, siano rilasciate dai Comuni anche in deroga rispetto ai limiti fissati all'art. 2 della Legge 447/1995. La Delibera di Giunta Regionale n. 45/2002 ha poi integrato la normativa regionale stabilendo che, in applicazione della Legge 447, all'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. In molti casi (quasi sempre) non si è in grado di limitare le emissioni sonore e di rispettare gli orari di lavoro stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 45/2002 e dalla Legge 447/1995 ed è per questo che la stessa Delibera ha stabilito che, le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore ed il rispetto delle fasce orarie di lavoro individuati, possono chiedere specifica deroga. Quindi per evitare di incorrere in pesanti sanzioni le imprese interessate debbono presentare apposita domanda allo Sportello Unico del Comune utilizzando il modulo allegato alla delibera corredato anche dalla documentazione tecnica redatta da un professionista competente in acustica ambientale.

I PRINCIPALI CONTENUTI DEL "PACCHETTO IGIENE"

Integrati dalle norme sanzionatorie in vigore
DAL 1 GENNAIO 2008

1. Il legale rappresentante dell'impresa alimentare e' responsabile unico del rispetto della legislazione alimentare e della tutela del consumatore (comma 16 art.6 d.lgs 193/2007)

- Ogni inizio di attività o variazione dell'attività o dei locali e delle strutture deve essere notificata

Sanzione: da €. 1.500,00 a €. 9.000,00
(art. 6 Reg.CE 852/2004 e comma 3 art.6 D.Lgs 193/2007)

- Ogni stabilimento di macellazione o trasformazione alimenti di origine animale destinato alla filiera deve essere autorizzato (il bollo CE eventualmente acquisito costituisce al momento titolo all'autorizzazione)

Sanzione: da €. 5.000,00 a €. 30.000,00
(art. 6 Reg.CE 852/2004 e comma 2 art.6 D.Lgs 193/2007)

- Ogni impresa alimentare della filiera deve dotarsi di un sistema di autocontrollo

Sanzione: da €. 1.000,00 a €. 6.000,00
(Reg.CE 852/2004 e comma 6 art.6 D.Lgs 193/2007)

- Ogni impresa deve attuare verifiche microbiologiche sui propri processi/prodotti ai sensi del Reg.CE 2073/2005

Sanzione: da €. 1.500,00 a €. 9.000,00
(art. 4 Reg.CE 2073/2005 e comma 6 art.6 D.Lgs 193/2007)

- Ogni impresa deve provvedere alla corretta applicazione delle procedure e deve avere un sistema di azioni correttive

Sanzione: da €. 1.000,00 a €. 6.000,00

Numero 5 - Maggio 2008

(Reg.CE 2073/2005 e comma 6 art.6 D.Lgs 193/2007)

2. rintracciabilità

Ogni impresa deve avere un sistema di rintracciabilità dei prodotti a monte (dal fornitore) e a valle (al cliente) basato su:

- omologazione fornitori-scheda fornitori-lista fornitori
- definizione dei clienti-scheda cliente-lista clienti
- registrazione dei prodotti-lotto/scadenza
- procedura di ritiro/riciamo
- documento di viaggio (in uscita)

Sanzioni:

Violazione degli obblighi derivanti dall'art. 18 del Reg. (CE) 178/2002 in materia di rintracciabilità

Sanzione amministrativa pecuniaria da €. 750,00 a €. 4.500,00 (art. 2 D.Lgs 190/2006)

Violazione degli obblighi derivanti dagli artt.19 e 20 del Reg. (CE) 178/2002 relativi all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato:

- NON ATTIVAZIONE - **Sanzione amministrativa pecuniaria da €. 3.000,00 a €. 18.000,00** (art. 3 D.Lgs 190/2006)

- NON INFORMAZIONE - **Sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00** (art. 3 D.Lgs 190/2006)

- MANCATA COLLABORAZIONE INFORMATIVA- **Sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000,00 a €. 12.000,00** (art. 3 D.Lgs 190/2006)

Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori di cui agli artt.19 e 20 del Reg. (CE) 178/2002:

- mancata informazione ai consumatori - **Sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000,00 a €. 12.000,00**

- violazione degli obblighi in capo agli operatori che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento (operatori commerciali) ai sensi degli artt. 19 e 20 del Reg. (CE) 178/2002 - **Sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00**

Nel caso di reiterazione delle violazioni:
Sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di sette ad un massimo di quindici.

Riferimento: (art. 18 e segg. REG.CE 178/2002 e D.Lgs 190/2006)

Ogni impresa deve informare adeguatamente il consumatore sui contenuti e sulle modalità di utilizzo dei suoi prodotti e sulle informazioni previste per la catena alimentare
Sanzione: da €. 1.500,00 a €. 9.000,00
(art. 8 e 14 Reg.CE 178/2002 e comma 6 art.6 D.Lgs 193/2007)

Ogni impresa deve verificare la sussistenza dei:

- requisiti generali in materia di igiene di cui all' allegato I del reg.ce 852/2004 e dal reg. ce 853/2004

sanzione: da €. 250,00 a €. 1.500,00
(allegato I del Reg.CE 852/2004 e comma 4 art.6 D.Lgs 193/2007)

• requisiti operativi e delle procedure specifiche (prescrizione entro un congruo termine di tempo/Mancato adempimento)
Sanzione: da €. 1.000,00 a €. 6.000,00
(comma 7 art.6 D.Lgs 193/2007)

Ogni impresa deve immettere nell'etichetta del prodotto alimentare il numero di riconoscimento dello stabilimento
Sanzione: da €. 500,00 a €. 3.000,00
(REG.CE 853/2004 e comma 9 art.6 D.Lgs 193/2007)

NB. FORMAZIONE

E' possibile che la totale carenza di formazione di uno o più dipendenti (in violazione della DRT 1388/2004) ricada nelle sanzioni previste per l'assenza o carenza del piano di Autocontrollo, mentre l'inadeguatezza o mancato completamento ricada nelle carenze oggetto di prescrizione (Allegato DRT 1388/2004 e ultimo comma Allegato REG.CE852/2004)

Si ricorda l'importanza di verificare l'adeguatezza e la corretta applicazione del Piano HACCP per le imprese interessate. Gli Uffici Ambiente e Sicurezza di Confartigianato sono a disposizione per valutare il percorso più adatto alle esigenze delle singole imprese.

Area Ambiente e Sicurezza



BONUS FISCALE PER LE ATTIVITA' DI RICERCA & SVILUPPO

BENEFICIARI

Le imprese, ubicate sul territorio nazionale, operanti in tutti i settori di attività, escluse le imprese in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

INVESTIMENTI AMMESSIBILI

Vengono concessi *crediti d'imposta* alle imprese per costi di Ricerca & Sviluppo, sostenuti nei periodi d'imposta 2007-2008-2009, per:

- (1) **lavori sperimentali o teorici**, svolti per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- (2) **ricerca pianificata o indagini critiche**, miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; inoltre per la **creazione di componenti di sistemi complessi** necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche;
- (3) **acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze** e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, **allo scopo di produrre piani, progetti o disegni** per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; **realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali**, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo

elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta (2007-2008-2009), i costi riguardanti:

- ⇒ Personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo (costo aziendale del personale dipendente, anche con contratto "a progetto").
- ⇒ Strumenti e attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;
- ⇒ Fabbricati e terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;
- ⇒ Ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, acquisiti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
- ⇒ Servizi di consulenza utilizzati ai fini dell'attività di ricerca e sviluppo;
- ⇒ Spese generali (forfetarie nella misura del 10%);
- ⇒ Costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo.

E' ammessa anche l'acquisizione tramite locazione finanziaria.

ENTITÀ E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

Il Credito d'Imposta è attribuito alle imprese nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo.

La misura del 10% è elevabile al 40% nel caso in cui i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con *università ed enti pubblici di ricerca*.

Il Credito d'Imposta, non classificandosi come Aiuto di Stato, non rientra nel campo di applicazione dell'Art. 87 – Trattato CE.

COME OTTENERE IL CONTRIBUTO

L'impresa beneficiaria dovrà indicare, in un'apposita sezione della **Dichiarazione dei Redditi**, il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta.

Il credito d'imposta indicato non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Area Finanziaria e Crediti Speciali



MAGGIO 2008

venerdì 16 maggio

- IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente

- IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro autonomo e derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione

- IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE

Versamento delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione

- CONDOMINI – RITENUTE

Versamento ritenute del 4% per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi

- IVA LIQUIDAZIONE MENSILE
- Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente

- IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

- CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCianti

Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti

- GESTIONE SEPARATA INPS

Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente

- CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

- CONTRIBUTI INPGI

Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

- CONTRIBUTI ENPALS MENSILI

Termine per il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo

- PREMIO INAIL

Versamento della rata del premio INAIL

- IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente

martedì 20 maggio

- CONTRIBUTI ENASARCO (I trimestre)

Termine per il versamento dei contributi trimestrali da parte del mandante

- IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni

lunedì 26 maggio

- DENUNCIA ENPALS MENSILE

Presentazione della denuncia dei contributi per i lavoratori dello spettacolo